



CITTA' DI MONOPOLI

(Città Metropolitana di Bari)

Ordinanza N.
Data di registrazione

1046
30/12/2024

OGGETTO: ORDINANZA MANIFESTAZIONE “WINTER MUSIC SHOW – CAPODANNO IN PIAZZA 2025” - A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA.

ORDINANZA DEL SINDACO

SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA MANIFESTAZIONE " <i>WINTER MUSIC SHOW – CAPODANNO IN PIAZZA 2025</i> " - A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta n. 287 del 10.12.2024 è stata approvata la realizzazione di un evento denominato “Winter Music Show – Capodanno In Piazza 2025” nella sera del 31 dicembre 2024 e fino al successivo 1 gennaio 2025 in Piazza Vittorio Emanuele II;
- da una approfondita analisi dell’evento, si ritiene necessario individuare gli interventi da porre in essere al fine di minimizzare i pericoli e i rischi sotto il profilo della sicurezza e ordine pubblico, come già evidenziato durante l’incontro tenutosi in data 24/12/2024 presso il Commissariato di P.S. di Monopoli e nella successiva nota contenente tutte le misure da adottare in occasione della predetta manifestazione.

RILEVATO che:

- è intenzione della civica Amministrazione realizzare un rilevante spettacolo di intrattenimento e animazione musicale nella piazza cittadina, allo scopo di favorire la valorizzazione del territorio offrendo oltre un’occasione di svago anche un momento di richiamo al territorio incentivando il turismo e lo sviluppo economico locale;
- in ragione quindi dell’eccezionale afflusso di persone prevedibile durante la manifestazione, risulta necessario predisporre le misure essenziali in materia di sicurezza allo scopo di assicurare la pubblica e privata incolumità nonché la tutela dei beni costituzionali di pari rilevanza;
- la ragionevole presenza di un pubblico giovanile, l’entusiasmo per il periodo delle festività natalizie e di fine anno nonché la diffusione della musica, possono favorire un aumento di consumo smodato di alcool con il conseguente verificarsi di comportamenti pericolosi per l’incolumità delle persone;

- è necessario rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia, adeguandolo alla specificità degli eventi su richiamati, attraverso il ricorso a provvedimenti recanti disposizioni peculiari in grado di prevenire situazioni non altrimenti evitabili in maniera efficace;
- nell'euforia collettiva la disponibilità di contenitori in vetro, lattine contenenti bevande potrebbe determinare episodi di uso improprio degli stessi nonché di dispersione - nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle zone immediatamente adiacenti - di un elevato numero di lattine, bottiglie e/o contenitori di vetro i cui involucri o frammenti in caso di rottura costituiscono serio pericolo per l'incolumità delle persone, anche in considerazione dell'elevata densità di partecipanti;

CONSIDERATO che le festività natalizie costituiscono da sempre un evento particolarmente sentito da tutta la popolazione quale grande occasione di festa collettiva, caratterizzata dal desiderio di assoluto e "sfrenato" divertimento;

PRESO ATTO che le motivazioni di cui al precedente Considerato sono ben descritte e attenzionate anche dalla circolare del Ministero dell'interno del 12 dicembre 2024 quivi richiamata;

RITENUTO, in particolare, necessario per le ragioni e i motivi esposti, vietare, nelle circostanze di tempo e luogo meglio indicate nella parte dispositiva della presente:

- **la somministrazione e/o la vendita** per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa l'area che ospita l'evento musicale, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio;
- **la detenzione**, per qualsiasi soggetto, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, compresa la struttura che ospita l'evento musicale, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio;
- **la detenzione**, altresì, di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urti-canti;
- **il divieto di accensione di fuochi pirotecnici di qualsiasi categoria** in tutta Piazza Vittorio Emanuele;
- di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi;

RILEVATO che le summenzionate prescrizioni possono contribuire non solo alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone ma anche a contrastare i possibili fenomeni di incuria e degrado riconducibili al consumo non responsabile di bevande alcoliche e, ancora, ridurre la quantità di rifiuti lasciati sulla sede stradale contribuendo a garantire il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie proprie delle aree interessate;

RITENUTO, altresì, di dover opportunamente specificare che il divieto di vendita di bottiglie e/o contenitori di vetro e/o di lattine in alluminio risulta applicabile anche ai c.d. Open-Shop, ovverosia i punti vendita con distributori automatici di alimenti e bevande aperti h24;

CONSIDERATO che gli episodi, anche della recente cronaca, legati all'utilizzo improprio dello spray al peperoncino registrati in diverse manifestazioni ed eventi pubblici hanno purtroppo creato gravi conseguenze per l'incolumità pubblica, pregiudicando la sicurezza di persone e cose;

RITENUTE sufficienti le ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, ravvisate in relazione al tipo di evento ed al fine di legittimare l'adozione di un provvedimento idoneo a fronteggiare le conseguenze di un consumo improprio di alcool e di contenitori di bevande, dell'abbandono indiscriminato di contenitori di vetro e di lattine in alluminio;

RITENUTO di dover evitare che i partecipanti all'evento possano giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro oltre che con spray urticanti (in genere utilizzati per difesa personale) o con qualsivoglia dispositivo che possa ritenersi pericoloso per la contingenza dell'evento di piazza organizzato;

VISTO, altresì l'art. 17, comma 1, della Legge Regionale, 12 febbraio 2002, n. 3, che per le "Attività temporanee" che "Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune".

RITENUTO, pertanto, che l'eccezionalità della manifestazione possa giustificare il ricorso all'adozione del presente provvedimento di deroga all'intervallo orario suddetto, stante la valenza che rappresenta questa manifestazione per il territorio di Monopoli, sia da un punto di vista turistico che di promozione del territorio, nonché per un maggior coinvolgimento della stessa popolazione;

VISTI:

- la **Legge 1 dicembre 2018, n. 132** di "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica*";
- la **Legge n.48/2017 del 18 aprile 2017** recante "**Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città**" che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare anche le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- l'articolo 12 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "**Disposizioni in materia di pubblici esercizi**";
- la circolare n. **300/A/4228/17/149/2017/08** Ministero dell'Interno del **23 maggio 2017** esplicativa delle disposizioni e delle modifiche normative intervenute alla legge di cui al precedente punto;
- l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.) così come modificato dall'articolo 8 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città" che attribuiscono, altresì, al Sindaco poteri di ordinanza, anche extra ordinem, per la tutela di igiene pubblica, pubblica incolumità e sicurezza urbana, ed in particolare il comma 4bis dell'art.54 del TUEL che dopo la modifica apportata dall'art. 8, comma 1, lettera b), legge n. 48 del 2017 prevede che "(...) I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 [dell'art.54 TUEL] concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti (...)";
- la **circolare del Ministro dell'Interno a firma del Capo di Gabinetto prot. n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018** afferente i "modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche" – linee guida per individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;
- la **circolare del Ministero dell'interno** del 12 dicembre 2024 per le motivazioni condivise;

VISTI altresì:

- il D.M. dell'Interno del 5/8/2008 che definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana;
- il **D.L. n.158/2012 (conv. in L. n. 189/2012)**, all'articolo 7 comma 3 bis, ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, e al successivo comma 3ter,

ha inserito un nuovo comma all'articolo 689 del Codice penale, che già disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, introducendo pene più severe, tra cui la sospensione dell'attività per 3 mesi e l'arresto fino ad 1 anno; l'art. 650 del Codice penale e l'articolo 17 comma 2 del T.U.L.L.P.S.;

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- la Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 Codice del Commercio della Regione Puglia;
- la Legge n. 689/1981;
- la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017.

RICHIAMATE

- **la Circolare del Ministero dell'Interno** del 12 dicembre 2024;
- la nota prot. nr. 94770 del 30 dicembre 2024 con cui risulta inviata a S.E. il Prefetto di Bari copia della presente Ordinanza;

Richiamato tutto quanto in premessa,

ORDINA

E' FATTO DIVIETO:

dalle ore 20:00 del giorno 31 dicembre 2024 alle ore 03:00 del giorno 1° gennaio 2025 nell'area perimetrata ed inclusa nelle seguenti strade, compresa quella interessata dall'evento musicale programmato:

- 1) Via F.lli Bandiera tratto compreso tra Largo Fontanelle e via Capitan Pirelli;**
- 2) Via Capitan Pirelli tratto compreso tra via F.lli Bandiera e Corso Umberto;**
- 3) Via Cialdini tratto compreso tra Corso Umberto e via Luigi Indelli;**
- 4) Via Luigi Indelli tratto compreso tra via Cialdini e via San Vincenzo;**
- 5) via San Vincenzo tratto compreso tra via Luigi Indelli e Largo Plebiscito;**
- 6) via Vasco tratto compreso tra Largo Plebiscito e Corso Pintor Mameli;**

- per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio;
- per qualsiasi soggetto non autorizzato di detenere, altresì, spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;
- **di compiere** qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

E' FATTO DIVIETO:

dalle ore 20:00 del giorno 31 dicembre 2024 alle ore 03:00 del giorno 1° gennaio 2025 in Piazza Vittorio Emanuele II, area oggetto da misure di security in quanto direttamente interessata dallo svolgimento dell'evento musicale programmato:

- **di accensione di fuochi pirotecnici di qualsiasi categoria;**
- per qualsiasi soggetto di detenere, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio;
- di accedere con zaini, borsoni – limitatamente all'area interessata dall'evento, interessata da misure di safety e security - contenenti bottiglie e contenitori in vetro, lattine di alluminio spray urticanti (in genere utilizzati per difesa personale) o qualsivoglia dispositivo urticante;

DISPONE

limitatamente alla serata del 31 dicembre 2024 – 1 gennaio 2025, in Piazza Vittorio Emanuele II, durante i festeggiamenti per il nuovo anno, la deroga all'intervallo orario previsto dalla L.R. n. 3/2002, così come segue:

- limitatamente al giorno 31 dicembre 2024, fino alle ore 03,00 del giorno successivo, 1 gennaio 2025, per la manifestazione musicale "Winter Music Show – Capodanno In Piazza 2025", che si svolgerà in Piazza Vittorio Emanuele II.

E' fatto obbligo adottare le opportune cautele per contenere il disturbo sonoro, in particolar modo vengano disposte misure per impedire l'esposizione di persone nei pressi di sorgenti sonore, laddove i livelli di pressione acustica superino il valore di normale tollerabilità.

I trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione prevista dall'art. 650 del Codice penale.

A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità Amministrativa potrà applicare la Sanzione amministrativa della sospensione dell'attività **da 3 a 15 giorni** consecutivi, secondo i criteri di cui all'art.11 della Legge n.689/81.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, nonché qualsiasi ufficiale e agente di polizia giudiziaria, potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

Si dà atto che il presente provvedimento è stato già comunicato al Prefetto di Bari.

TRASMETTE

Il presente atto:

- al Sig. Prefetto di Bari;
- al Sig. Dirigente Commissariato di PS;
- alle Associazioni territoriali di categoria
- al Comandante Compagnia dei Carabinieri;
- al Comando Vigili del Fuoco di Monopoli;
- al Comando della Guardia di Finanza;
- al Comando Capitaneria di Porto;
- al Comandante della P.L.;

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Monopoli.

IL SINDACO
Angelo ANNESE

Il Sindaco
ANGELO ANNESE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)